

COLLEGIO DOCENTI
SECONDARIA
IC NORD

21 marzo 2022

**Esame di Stato fine 1° primo
ciclo di istruzione a.s.
2021/2022**

(O.M. 64 del 14 marzo 2022)

Periodo di svolgimento

Salvo diversa disposizione connessa
all'andamento della situazione
epidemiologica

**Tra il termine delle lezioni e
il 30 giugno 2022**

Requisiti d'ammissione

Da accertarsi in sede di scrutinio finale

1. Aver frequentato almeno **tre quarti del monte ore annuale** personalizzato fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;
2. Non essere incorsi nella **sanzione disciplinare della non ammissione** all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

Voto di ammissione

In base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/2017.

- Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe **in decimi**, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.
- Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

Struttura dell'esame

Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione civica.

- Una prova scritta relativa alle competenze di italiano, come disciplinata dall'articolo 7 del DM 741/2017;
- una prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall'articolo 8 del DM 741/2017;
- un colloquio, come disciplinato dall'articolo 10 del DM 741/2017.

La prova di italiano

Disciplinata dall'articolo 7 del DM
741/2017

1. La prova scritta di italiano accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni.

2. La commissione predispose almeno tre temi di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:

a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;

b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;

c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

3. La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie di cui al comma 2.

La prova logico – matematica

Disciplinata dall'articolo 8 del DM
741/2017

- 1. La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.*
- 2. La commissione predispose almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:
 - a) problemi articolati su una o più richieste;*
 - b) quesiti a risposta aperta.**
- 3. Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.*
- 4. Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.*

Il colloquio

Disciplinato dall'articolo 10 del DM
741/2017

1. Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

2. Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.

3. Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione (??).

Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla **lingua inglese** e alla **seconda lingua comunitaria**, nonché delle competenze relative all'insegnamento dell'**educazione civica**.

Candidati con disabilità e con DSA

Per gli altri alunni BES, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal PDP.

L'esame di Stato si svolge con le modalità previste dall'articolo 14 del DM 741/2017:

- 1. Per lo svolgimento dell'esame di Stato la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del **piano educativo individualizzato** relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali.*
- 2. Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sostengono le prove d'esame con l'**uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici**, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.*
- 3. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.*

Valutazione finale

Art. 13 DM 741/2017

- La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, secondo quanto disposto dall'articolo 13 del DM 741/2017. **L'esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.**
- Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la **media tra i voti** delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il **voto finale**, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.
- Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.

Publicazione esito

Nel diploma finale e nei tabelloni affissi all'albo d'Istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.

- La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla **lode, con deliberazione all'unanimità** della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.
- L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode, è pubblicato al termine delle operazioni tramite affissione di **tabelloni**, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'**area documentale riservata del registro elettronico**, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

Certificazione delle competenze

Art. 2 DM 742/2017

E' redatta durante lo **scrutinio finale** dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista.

Per gli alunni che hanno partecipato alle **prove INVALSI** la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017.

Candidati privatisti

Art. 4 dell'Ordinanza

- I candidati privatisti sono ammessi all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 3 del DM 741/2017, per quanto compatibile, e sostengono l'esame di Stato con le modalità previste dall'articolo 2, commi 4, 5 e 6 dell'ordinanza.
- La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale che viene determinata dalla **media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio**.
- Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore.
- L'esame si intende superato se il candidato privatista consegue una valutazione finale di almeno **sei decimi**.

Candidati assenti e sessioni suppletive

Art. 9 dell'Ordinanza

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una **sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno** e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica.

Misure di sicurezza

Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove d'esame sono diramate con successive indicazioni.

- Nel caso in cui le condizioni epidemiologiche lo richiedano, **i lavori della commissione e delle sottocommissioni potranno svolgersi in videoconferenza.**